

NOTIFICA: Il presente documento ha carattere esclusivamente illustrativo e non vincola contrattualmente Arval Service Lease Italia S.p.A. e Greenval Insurance DAC, limitandosi invece a offrire una sintesi della copertura fornita nelle condizioni generali e nel contratto base dell'assicurazione RC autoveicoli sottoscritta dalle due società in questione.

Condizioni della polizza: Le condizioni generali applicabili alla copertura assicurativa RC autoveicoli sono riportate nel documento Condizioni generali di assicurazione RC autoveicoli Greenval Insurance DAC (General Conditions for Motor Vehicle Insurance Greenval Insurance DAC), disponibili sul sito Web Greenval o su richiesta.

Rischio assicurato: In conformità alle leggi di volta in volta applicabili, la polizza copre la responsabilità civile, compresa quella di Locatari e guidatori assicurati, derivante dalla circolazione di veicoli di proprietà di e/o sotto la gestione operativa di Arval Service Lease Italia S.p.A. (il "Titolare della polizza") su strade di pubblico utilizzo o in aree a esse assimilabili. Tale responsabilità è altrimenti nota come Responsabilità civile autoveicoli (RCA). La polizza copre, entro i limiti specificati di seguito, gli importi dovuti, sotto forma di capitale, interessi e spese, come rimedio ai danni, lesioni personali comprese, involontariamente arrecati a terzi dalla circolazione dei veicoli del Titolare della polizza, come indicato in precedenza. La copertura delle lesioni personali viene fornita al fine di includere eventuali lesioni arrecate a terzi, passeggeri compresi, con l'eccezione del guidatore. La Polizza copre altresì i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e nei parcheggi pubblici degli aeroporti; tuttavia, la circolazione nelle aree riservate degli aeroporti è esclusa dalla copertura.

Estensioni della copertura: Responsabilità civile dei passeggeri: danni involontariamente arrecati a terzi dagli individui trasportati durante la circolazione del veicolo. Sono esclusi dalla copertura i danni al guidatore e al veicolo.

Ricorso Terzi da Incendio: La garanzia "Ricorso terzi da Incendio", è inclusa direttamente nella garanzia RCA obbligatoria fino al massimale di polizza così come previsto nel Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n° 184.

Gancio traino: Danni causati da un veicolo trainato da quello assicurato.

Operazioni di carico e scarico: la polizza copre la responsabilità del Titolare, del Locatario, del guidatore e, qualora non si tratti della stessa persona, del contraente, per i danni involontariamente arrecati a terzi dall'esecuzione di operazioni di carico e scarico (di merci) sul/dal veicolo effettuate senza ricorrere a dispositivi meccanici, a esclusione dei danni subiti dalle merci trasportate o da consegnare. Le persone trasportate a bordo del veicolo e quelle coinvolte nelle operazioni precedentemente descritte non sono considerate terze parti. Viene inoltre convenuto che, limitatamente ai veicoli da utilizzarsi per il trasporto di merci o autorizzati per un uso specifico (ad esempio, ambulanze e veicoli analoghi), la copertura assicurativa comprenderà altresì i danni involontariamente arrecati a terzi durante le operazioni di carico dal terreno al veicolo e viceversa, indipendentemente dal fatto che vengano effettuate manualmente o mediante dispositivi meccanici.

Rivalse: L'Assicuratore rinuncia al suo diritto di ricorso/rivalsa nei confronti del proprietario/locatario/conducente o nei confronti del proprietario/locatario/conducente in tutti i casi fra cui quelli elencati di seguito a mero titolo esemplificativo:

- uso del veicolo da parte di conducenti in stato di ebbrezza o da parte di conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- per danni subiti da passeggeri trasportati, se il trasporto non è stato eseguito in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

L'Assicuratore non rinuncia al suo diritto di ricorso/rivalsa nei confronti del conducente che guida il veicolo assicurato senza patente in corso di validità eccetto in caso di:

- involontaria omissione del rinnovo della patente;
- il mancato rinnovo della patente è conseguenza immediata ed esclusiva delle lesioni subite dal conducente a causa dell'incidente. È in ogni caso necessario che la patente scaduta consenta al conducente di guidare il veicolo.

L'Assicuratore non eserciterà i suoi diritti di rivalsa per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della guida del veicolo, senza che l'Assicurato ne sia a conoscenza, da parte di figli minorenni o di persone sotto la tutela dell'Assicurato.

Durata: A partire dalle ore 24:00 del 22 gennaio 2025 per un periodo iniziale di 12 mesi e 69 giorni su richiesta del Titolare della polizza e fino alle 24:00 del 31 marzo 2026. I contraenti possono reciprocamente concordare di rinnovare la Polizza per un ulteriore periodo di 12 mesi in conformità all'Articolo 6 delle Condizioni generali.

Massimali: Massimale cumulativo per danni materiali e lesioni personali arrecati a terzi (compresi i passeggeri a bordo del veicolo assicurato ma escluso il guidatore) coperti dalla polizza RCA: € 25.000.000

Veicoli coperti: Tutti i veicoli passeggeri, veicoli commerciali leggeri e autocarri leggeri dal peso massimo di 6 tonnellate, veicoli elettrici e, su richiesta, motociclette, motocicli e quadricicli di proprietà del Titolare della polizza e da esso concessi in locazione.

Limiti territoriali: Italia e qualsiasi paese che la Commissione delle Comunità europee ritenga conforme ai requisiti dell'Articolo 7(2) della Direttiva della Comunità europea in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (numero 72/166/CEE). La copertura assicurativa è altresì valida per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, eccezion fatta per Arzerbaigian, Iran, Israele, Ucraina, Bielorussia, Russia e Marocco, oltre a quelli le cui sigle l'assicuratore decida eventualmente in future di cancellare sulla carta verde.